



Pacchetto infrazioni di marzo: decisioni principali

Brussels, 11 marzo 2026

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi ambiti delle politiche dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese. Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all'archiviazione di 44 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte. In tali casi la Commissione non deve proseguire oltre nella procedura di infrazione.

È possibile seguire le attività della Commissione in materia di applicazione delle norme e reperire informazioni sulla conformità degli Stati membri al diritto dell'UE attraverso [mappe interattive e grafici personalizzabili](#). Per ulteriori dettagli sulla cronologia di un caso o per l'accesso alla banca dati completa delle decisioni di infrazione, può essere consultato il [registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione](#). Ulteriori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE sono disponibili nelle [domande frequenti](#).

1. Ambiente

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – Tel. +32 2 295 75 01; Maëlys Dreux – Tel. +32 229 54673)

Lettere di costituzione in mora

la Commissione invita la GRECIA ad aggiornare il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Grecia** (INFR(2026)2006) per il mancato aggiornamento dei suoi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico a norma della direttiva concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC) ([direttiva \(UE\) 2016/2284](#)). La direttiva NEC stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni di diversi inquinanti atmosferici che ciascuno Stato membro deve conseguire ogni anno tra il 2020 e il 2029 e impegni di riduzioni più ambiziosi a partire dal 2030. Impone inoltre agli Stati membri di adottare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (NAPCP) che stabiliscano misure volte a rispettare tali impegni. La direttiva NEC prescrive agli Stati membri di aggiornare i loro programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico almeno ogni 4 anni. Tali aggiornamenti mostrano i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione del programma e il modo in cui essi continuano a rispettare gli impegni assunti. Ciò contribuisce a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici, migliorando in tal modo la qualità dell'aria. Nonostante diversi solleciti, finora la Grecia non ha presentato alla Commissione il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico aggiornato richiesto. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Grecia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la FRANCIA a conformarsi alla direttiva quadro sulle acque

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Francia** (INFR(2026)2201) per il non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque ([direttiva 2000/60/CE](#)). Come sottolineato nella [strategia sulla resilienza idrica](#), la piena attuazione delle prescrizioni dell'UE riguardanti la qualità delle acque è fondamentale per proteggere

la salute umana e l'ambiente e per rafforzare la competitività e la resilienza dell'UE. La direttiva mira a garantire che i corpi idrici dell'UE fortemente modificati (ad esempio a causa di centrali idroelettriche) raggiungano un "buon potenziale ecologico" entro il 2015 o, in caso di deroga, entro il 2021 o il 2027. A tal fine la direttiva impone agli Stati membri di definire la qualità ecologica di tali corpi idrici e, di conseguenza, determinare le eventuali misure da adottare per garantire un miglioramento della qualità entro i termini fissati. Tali valutazioni sono fondamentali per assicurare la resilienza idrica dell'UE. Tuttavia, il diritto francese non recepisce tutti i fattori di qualità previsti dalla direttiva. In particolare, nel valutare la qualità di tali corpi idrici non tiene conto delle popolazioni ittiche e della continuità fluviale (ad esempio, soluzioni che consentano ai pesci migratori di superare le dighe). Di conseguenza, il diritto francese non garantisce una corretta valutazione della qualità dei corpi idrici fortemente modificati. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Francia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la LITUANIA a recepire correttamente la direttiva quadro sui rifiuti

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Lituania** (INFR(2026)2004) per il non corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#) quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/851](#)), che mira a evitare o ridurre la produzione di rifiuti. La direttiva modificata stabilisce obiettivi vincolanti per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani. Stabilisce inoltre l'obbligo per gli Stati membri di migliorare i loro sistemi di gestione dei rifiuti e l'efficienza nell'uso delle risorse. Tali requisiti sono fondamentali per la competitività dell'UE e la transizione verso un'economia circolare. Il termine entro il quale gli Stati membri erano tenuti a recepire le disposizioni della direttiva modificata nella legislazione nazionale era il 5 luglio 2020. La Lituania non ha recepito correttamente varie disposizioni della direttiva modificata. Ciò riguarda, tra l'altro, alcuni requisiti connessi alla prevenzione dei rifiuti, le norme sul calcolo del conseguimento degli obiettivi, i requisiti relativi agli oli usati e ai rifiuti organici, il contenuto dei piani di gestione dei rifiuti e il regime di responsabilità estesa del produttore. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Lituania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la ROMANIA a recepire correttamente la direttiva Seveso III

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Romania** (INFR(2026)2003) per il non corretto recepimento della direttiva Seveso III ([direttiva 2012/18/UE](#)). La direttiva si applica a oltre 12 000 impianti industriali nell'Unione europea, per esempio dell'industria chimica e petrolchimica, nonché ai settori della vendita all'ingrosso e dello stoccaggio di combustibili. La direttiva si pone l'obiettivo di prevenire incidenti gravi (ad esempio emissioni, incendi o esplosioni di grande entità) in cui intervengano sostanze pericolose, in particolare sostanze chimiche, e a limitarne gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. La Commissione ha individuato carenze nelle norme nazionali di recepimento della direttiva da parte della Romania Innanzitutto, sebbene la direttiva obblighi le imprese a rivalutare i rischi ogniqualvolta eventuali modifiche possano incidere sul pericolo di incidenti, il diritto rumeno non contempla le situazioni in cui la forma fisica di una sostanza pericolosa cambia, anche se tale modifica può alterare in modo significativo il profilo di rischio di un impianto. In secondo luogo, le norme sulla partecipazione del pubblico non sono correttamente recepite nel diritto rumeno, in quanto omettono il riferimento alle decisioni relative all'insediamento degli stabilimenti, limitando in tal modo la capacità del pubblico di partecipare ai processi pianificazione territoriale in zone vicine agli impianti in cui sono presenti sostanze pericolose. Infine, le norme rumene non prevedono tempi specifici per informare e consultare il pubblico, mentre la direttiva richiede periodi di consultazione ragionevoli ed efficaci. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Romania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita il PORTOGALLO e la ROMANIA a presentare la relazione che, a norma del regolamento sulle specie esotiche invasive, deve essere redatta ogni 6 anni

La Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora al **Portogallo** (INFR(2026)2001) e alla **Romania** (INFR(2026)2002) per la mancata trasmissione della rispettiva relazione che doveva essere presentata entro il 1° giugno 2025 a norma del regolamento sulle specie esotiche invasive ([regolamento \(UE\) 1143/2014](#)). Tale regolamento stabilisce misure a

livello dell'UE volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, nonché i relativi effetti sulla salute umana e sull'economia. Ogni 6 anni gli Stati membri devono aggiornare e trasmettere alla Commissione informazioni riguardanti tra l'altro: i sistemi nazionali di sorveglianza e dei controlli ufficiali, la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, i piani d'azione relativi ai vettori prioritari e informazioni aggregate sulle misure di eradicazione e di gestione. Tali relazioni forniscono un quadro chiaro dell'attuazione e delle potenziali sfide del regolamento e contribuiscono agli obiettivi relativi alla protezione dell'ambiente, della salute e dell'economia. Il Portogallo e la Romania non hanno ancora trasmesso la relazione richiesta. La Commissione procede pertanto all'invio di lettere di costituzione in mora al Portogallo e alla Romania, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la SVEZIA a rispettare gli obblighi a norma della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Svezia** (INFR(2025)2206) per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente ([direttiva 2008/50/CE](#)). La direttiva sulla qualità dell'aria ambiente stabilisce valori limite per diversi inquinanti atmosferici che gli Stati membri devono rispettare, compreso il particolato (PM₁₀). Il PM₁₀ può causare notevoli effetti negativi sulla salute, in particolare sul sistema respiratorio e cardiovascolare. In linea con l'ambizioso obiettivo "inquinamento zero" dell'UE, qualora le concentrazioni di PM₁₀ nell'aria superino tali valori limite, la direttiva prescrive agli Stati membri di adottare piani per la qualità dell'aria al fine di conseguire la conformità nel più breve tempo possibile. Nella zona di qualità dell'aria "Svezia settentrionale" (zona SW1), i valori limite del PM₁₀ sono superati da 7 anni, in particolare nell'Östersund. I piani per la qualità dell'aria adottati in diverse città della regione della Svezia settentrionale non contengono misure sufficienti per porre fine al superamento dei valori di PM₁₀ nella Svezia settentrionale. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Svezia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la GERMANIA a recepire correttamente la direttiva sull'acqua potabile

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Germania** (INFR(2025)2210) per il non corretto recepimento della direttiva sull'acqua potabile ([direttiva \(UE\) 2020/2184](#)). Come sottolineato nella [strategia sulla resilienza idrica](#), la piena attuazione delle prescrizioni dell'UE riguardanti la qualità delle acque è fondamentale per proteggere la salute umana e l'ambiente. La rifusione della direttiva sull'acqua potabile mira a proteggere la salute umana prevedendo la fornitura di acqua di rubinetto più pulita, norme aggiornate in materia di qualità dell'acqua e il contrasto degli inquinanti che destano preoccupazione, come gli interferenti endocrini e le microplastiche. La direttiva comprende anche disposizioni per la riduzione delle perdite idriche, dato che attualmente nell'UE in media il 23 % dell'acqua potabile è disperso nel processo di distribuzione. Gli Stati membri erano tenuti recepire la direttiva nel diritto nazionale e conformarsi alle sue disposizioni entro il 12 gennaio 2023. La Germania non ha recepito correttamente la direttiva per quanto riguarda alcune norme in materia di valutazione del rischio e l'accesso del pubblico a determinate informazioni, tra cui il monitoraggio delle acque e le misure correttive adottate. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Germania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita l'AUSTRIA ad adottare le misure necessarie per proteggere e gestire i suoi siti Natura 2000

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Austria** (INFR(2022)2056) per il mancato rispetto della direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE](#)) e della direttiva Uccelli ([direttiva 2009/147/CE](#)). Gli Stati membri devono designare zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat e zone di protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli. Questi siti entrano a far parte della rete [Natura 2000](#), che è una rete di aree protette a livello dell'UE, istituita per garantire la protezione e la conservazione della biodiversità più preziosa d'Europa. I siti devono essere protetti

sulla base di misure di conservazione che abbiano l'obiettivo di mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat protetti. Tali misure di conservazione sono essenziali per la gestione della rete Natura 2000 e per la protezione della biodiversità in tutta l'UE. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Austria nel settembre 2022.

Successivamente, l'Austria ha designato i propri siti, ai sensi della direttiva Habitat, come zone speciali di conservazione e ha migliorato alcuni obiettivi e alcune misure di conservazione per tali siti. Tuttavia, in molti casi, tali obiettivi e misure di conservazione non sono ancora sufficientemente specifici da poter soddisfare le esigenze delle specie e degli habitat interessati. La situazione è simile in alcune zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva Uccelli. Se gli obiettivi di conservazione del sito non specificano gli habitat e le specie interessati, le autorità non possono garantire che gli impatti dei piani e dei progetti nella zona siano adeguatamente valutati prima della loro approvazione. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Austria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita l'ITALIA a conformarsi alla direttiva sulla plastica monouso e alle norme procedurali dell'UE sulla trasparenza del mercato interno

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia (INFR (2024)2053) per il non corretto e incompleto recepimento della direttiva sulla plastica monouso ([direttiva \(UE\) 2019/904](#)) e per inadempimento degli obblighi previsti dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico ([direttiva \(UE\) 2015/1535](#)). La direttiva sulla plastica monouso mira a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana, e a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno. L'Italia non ha recepito, o non ha recepito correttamente, alcune disposizioni della direttiva sulla plastica monouso nel diritto nazionale. Le questioni principali riguardano: l'introduzione di una soglia minima in relazione alla definizione di "plastica", l'esenzione dei prodotti di plastica biodegradabile dall'applicazione di alcune disposizioni e la limitazione della responsabilità dei produttori di coprire i costi della raccolta dei rifiuti. Tale restrizione dell'ambito di applicazione rischia di compromettere l'approccio preventivo della direttiva e potenzialmente rischia di determinare un aumento dei rilasci di frammenti di plastica persistenti e di microplastiche nell'ambiente. Inoltre un ambito di applicazione della direttiva divergente tra i diversi Stati membri inciderebbe negativamente sul funzionamento del mercato interno. Adottando la legislazione di recepimento della direttiva sulla plastica monouso prima della scadenza del termine di differimento di 3 mesi stabilito nella direttiva sulla trasparenza del mercato unico, l'Italia ha inoltre violato le norme procedurali stabilite da quest'ultima direttiva. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia nel maggio 2024. In seguito alla valutazione della risposta, la Commissione ha concluso che il recepimento della direttiva da parte dell'Italia continua a non essere corretto. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita il PORTOGALLO a garantire il riesame periodico dei permessi relativi alle risorse idriche

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al Portogallo (INFR(2025)2042) per il non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque ([direttiva 2000/60/CE](#)) per quanto riguarda l'obbligo di eseguire il riesame periodico dei permessi relativi alle risorse idriche. Come sottolineato nella [strategia sulla resilienza idrica](#), la piena attuazione delle prescrizioni dell'UE riguardanti la qualità delle acque è fondamentale per proteggere la salute umana e l'ambiente e per rafforzare la competitività e la resilienza dell'UE. La direttiva impone agli Stati membri di definire un programma di misure per ciascun distretto idrografico al fine di garantire un buono stato dei corpi idrici europei, come fiumi e laghi. Ciascun programma deve comprendere misure volte al controllo dei diversi tipi di pressioni cui sono sottoposti i corpi idrici, quali l'estrazione e le fonti diffuse di inquinamento. Gli Stati membri sono tenuti a riesaminare periodicamente tali misure di controllo, compresi gli eventuali permessi che sono stati concessi, per determinare se siano ancora atte a conseguire i loro obiettivi, e ad aggiornarle, ove necessario. Il diritto nazionale portoghese non recepisce correttamente l'obbligo di riesaminare periodicamente le misure di controllo stabilite per quanto riguarda l'estrazione e l'arginamento delle acque e qualsiasi altro impatto negativo significativo sullo stato delle acque. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al Portogallo nel maggio 2025. Nella sua risposta alla lettera di costituzione in mora il Portogallo ha fornito alcune

spiegazioni, dalla cui valutazione è tuttavia risultata la conferma del fatto che attualmente la legge portoghese non prevede alcun obbligo per le autorità di riesaminare periodicamente le misure di controllo. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti del Portogallo, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Siobhan McGarry – Tel. +32 2 296 47 98; Rüya Perincek – Tel. +32 460 76 25 10)

Lettera complementare di costituzione in mora

La Commissione invita il LUSSEMBURGO a conformarsi alle norme dell'UE sulla libertà di stabilimento

La Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora al **Lussemburgo** (INFR(2024)2216) in ragione della non conformità della legislazione nazionale alle norme dell'UE sulla libertà di stabilimento. Alcune di queste problematiche erano già state sollevate nella lettera di costituzione in mora iniziale dell'ottobre 2024. La Commissione ritiene che il Lussemburgo non si conformi alla direttiva sui servizi ([direttiva 2006/123/CE](#)) e al [trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#). La normativa lussemburghese impone un'autorizzazione generale per lo stabilimento di qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti professioni indipendenti nel campo dell'artigianato, del commercio o dell'industria o determinate professioni liberali. Una delle condizioni per l'ottenimento di tale autorizzazione è inoltre la presenza fisica regolare del gestore dell'entità nei locali ubicati in Lussemburgo. La Commissione insiste sul fatto che l'obbligo generale che impone la presenza fisica del gestore o di qualsiasi altra persona nominata dal gestore o dall'entità costituisce un ostacolo ingiustificato alla libertà di stabilimento ed è contrario alle norme dell'UE. Tale requisito di presenza incide in modo significativo sull'organizzazione delle attività aziendali e sull'impiego di personale dirigente o di altro personale designato, imponendo alle imprese di garantire la presenza fisica anche quando non è necessaria per le operazioni. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora al Lussemburgo, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

Lettera di costituzione in mora post sentenza ex art. 260 TFUE

La Commissione invita l'UNGHERIA a conformarsi alla sentenza della CGUE e a eliminare le restrizioni all'esportazione di materiali da costruzione

La Commissione ha deciso di dare seguito a una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Ungheria** (INFR(2021)2158) a norma dell'[articolo 260](#) del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#) per la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa [C-499/23](#). Nella sentenza del 13 novembre 2025, la Corte ha constatato che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei trattati limitando l'esportazione di prodotti da costruzione dall'Ungheria verso altri Stati membri. Le restrizioni all'esportazione hanno un impatto negativo sulle imprese che desiderano trarre profitto da operazioni nel mercato europeo ed estero. La presenza di ostacoli a livello nazionale che impediscono agli operatori economici di cogliere determinate opportunità va a scapito della crescita e della prosperità di cittadini e di imprese; ciò è il caso anche dell'Ungheria. La Commissione invia una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE poiché l'Ungheria non ha provveduto a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che la Corte ha già ritenuto essere in violazione del diritto dell'UE. Le restrizioni all'esportazione imposte dall'Ungheria le consentono di interferire con le spedizioni transfrontaliere di materiali da costruzione verso altri Stati membri, ostacolando l'attività del mercato unico e potenzialmente perturbando i progetti su cui i cittadini dell'UE fanno affidamento. L'Ungheria dispone ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni presentate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà deferire nuovamente il caso alla Corte di giustizia dell'UE e richiedere sanzioni pecuniarie.

3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza

(Per ulteriori informazioni: Markus Lammert – Tel. +32 2 296 75 33; Elettra Di Massa – Tel. +32 2

Pareri motivati**La Commissione invita la SLOVENIA a recepire correttamente le disposizioni della direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Slovenia** (INFR(2019)2239) per il non corretto recepimento nel diritto nazionale della [direttiva 2011/93/UE](#) relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Le norme dell'UE prescrivono agli Stati membri di configurare come reato l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico. La direttiva contiene norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni e introduce disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime minorenni. La direttiva contiene inoltre norme sulla competenza giurisdizionale in determinati casi. La Slovenia non ha recepito correttamente le norme che qualificano l'abuso sessuale come reato e subordina la giurisdizione nazionale a condizioni che non rispettano gli obblighi della direttiva. È fondamentale che la direttiva sia recepita correttamente per assicurare la protezione dei minori dagli abusi sessuali, dallo sfruttamento sessuale e dalla pornografia minorile. Poiché alcune disposizioni della direttiva non sono state recepite correttamente, la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato nei confronti della Slovenia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, Trascorso questo periodo la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita la BULGARIA, la FRANCIA e il PORTOGALLO a recepire pienamente la direttiva sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Bulgaria** (INFR(2025)0013), alla **Francia** (INFR(2025)0054) e al **Portogallo** (INFR(2025)0093) per la mancata notifica di tutte le misure nazionali di recepimento della [direttiva \(UE\) 2023/977](#) sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto nel diritto nazionale. La direttiva mira a rafforzare la prevenzione, l'individuazione dei reati e le relative indagini nell'UE, garantendo che i funzionari di polizia di uno Stato membro abbiano accesso in misura equivalente alle informazioni disponibili ai colleghi di un altro Stato membro. Stabilisce le norme organizzative e procedurali per la condivisione delle informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE, tra cui l'istituzione di un punto di contatto unico. Il recepimento della direttiva permette di far sì che la collaborazione tra le autorità di contrasto sia rapida ed efficace; ciò è fondamentale per contrastare i reati transfrontalieri dovuti alla digitalizzazione e garantire ai cittadini dell'UE una maggiore sicurezza. La Bulgaria, la Francia e il Portogallo hanno notificato solo parzialmente le misure di recepimento della direttiva. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti di Bulgaria, Francia e Portogallo, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo che vengano imposte sanzioni pecuniarie.

4. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Markus Lammert – Tel. +32 2 296 75 33; Antoine Lomba- Tel. +32 2 299 32 33)

(Per ulteriori informazioni in materia di "Parità": Eva Hrnčirova – Tel. +32 2 298 84 33; Anna Gray – Tel. +32 2 298 08 73)

Lettere di costituzione in mora**La Commissione invita la ROMANIA e la SLOVENIA a recepire correttamente le norme dell'UE sul patrocinio a spese dello Stato**

La Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla **Romania** (INFR(2026)2007) e alla **Slovenia** (INFR(2026)2008) per il non corretto recepimento delle norme dell'UE sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati ([direttiva \(UE\) 2016/1919](#)). Il diritto dell'UE garantisce la tutela dei diritti fondamentali degli indagati e degli imputati, nonché delle persone ricercate in forza di un mandato d'arresto europeo. Sono necessarie norme minime comuni affinché le decisioni giudiziarie adottate da uno Stato membro siano riconosciute dagli altri. La Romania e la Slovenia concedono il diritto al patrocinio a spese dello Stato solo alle persone formalmente accusate di un reato, ma non alle persone sospettate di un reato. Oltre

a ciò, il recepimento della direttiva da parte della Slovenia presenta anche altri problemi. Contrariamente a quanto previsto dalla direttiva, il diritto sloveno prevede il patrocinio a spese dello Stato solo su richiesta e non lo garantisce in situazioni di custodia cautelare. Oltre a ciò, in Slovenia in alcune fasi iniziali del procedimento le decisioni sono adottate dalla polizia, e non da un'autorità competente e indipendente, come un tribunale, e ciò non soddisfa il requisito dell'indipendenza previsto dal diritto dell'Unione. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Romania e alla Slovenia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere pareri motivati.

Pareri motivati

La Commissione invita la GERMANIA e la CROAZIA a recepire pienamente i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi nel loro diritto nazionale

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati supplementari alla **Germania** (INFR(2022)0295) e alla **Croazia** (INFR(2022)0306) per l'incompleto recepimento nell'ordinamento nazionale dell'atto europeo sull'accessibilità ([direttiva \(UE\) 2019/882](#)). L'atto europeo sull'accessibilità, adottato nel 2019, prescrive che, al momento di essere immessi sul mercato, i prodotti e i servizi essenziali debbano essere accessibili alle persone con disabilità. Tali prodotti e servizi comprendono telefoni, computer, libri elettronici, servizi bancari e comunicazioni elettroniche. La direttiva mira ad accrescere la partecipazione attiva alla società, anche nei settori dell'istruzione e dell'occupazione, e a rafforzare l'autonomia e la mobilità di circa 100 milioni di persone con disabilità nell'UE. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro giugno 2022, mentre gli operatori economici dovevano garantire la conformità alla serie di requisiti comuni di accessibilità dell'UE stabiliti nella direttiva entro giugno 2025. Nel luglio 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a diversi Stati membri, tra cui la Germania e la Croazia, per la mancata notifica delle misure di recepimento complete. Nel luglio 2024 la Commissione ha emesso pareri motivati nei confronti di entrambi i paesi a causa del protrarsi della non conformità. Sebbene da allora la Germania e la Croazia abbiano compiuto alcuni progressi, la valutazione della Commissione delle misure notificate indica che permangono lacune nel recepimento. La Commissione ha pertanto deciso di illustrare le rimanenti rimostranze in due pareri motivati emessi nei confronti della Germania e della Croazia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo che vengano imposte sanzioni pecuniarie.

la Commissione invita l'UNGHERIA e la POLONIA a recepire correttamente le norme dell'UE in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati all'**Ungheria** (INFR(2022)2012) e alla **Polonia** (INFR(2023)2011) per il non corretto recepimento delle norme dell'UE sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ([direttiva \(UE\) 2017/1371](#)). Tali norme tutelano il bilancio dell'UE armonizzando le definizioni, le sanzioni e le norme sulla competenza giurisdizionale relative alla frode e ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. La Commissione ha individuato diversi problemi di conformità in entrambi gli Stati membri per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni. La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora all'Ungheria e alla Polonia, rispettivamente nel maggio 2022 e nel giugno 2023. Nonostante i progressi compiuti nell'affrontare alcune rimostranze, continuano a sussistere altre carenze, ad esempio per quanto riguarda la responsabilità delle persone giuridiche in Polonia e l'efficacia di determinate sanzioni in Ungheria. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Ungheria e della Polonia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita il BELGIO, la BULGARIA e la SLOVENIA a recepire la direttiva che qualifica come reato la violazione delle misure restrittive dell'Unione

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati al **Belgio** (INFR(2025)0196), alla **Bulgaria** (INFR(2025)0199) e alla **Slovenia** (INFR(2025)0250) per la mancata notifica alla Commissione di eventuali misure nazionali volte a recepire nel diritto nazionale la direttiva che qualifica come reato la violazione delle misure restrittive dell'Unione ([direttiva \(UE\) 2024/1226](#)). La direttiva stabilisce norme comuni con l'intento di armonizzare la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione. Mira a prevenire l'elusione delle misure restrittive dell'Unione, comprese

quelle adottate a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. L'armonizzazione del diritto penale nazionale in questo settore permette di agevolare le indagini e le azioni penali per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione in tutti gli Stati membri, rendendole più efficaci. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro maggio 2025. Nel luglio 2025 la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a diversi Stati membri per la mancata comunicazione di tutte le misure di recepimento della direttiva. Ad oggi il Belgio, la Bulgaria e la Slovenia non hanno ancora comunicato le misure di recepimento complete. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti del Belgio, della Bulgaria e della Slovenia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo che vengano imposte sanzioni pecuniarie.

5. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – Tel. +32 2 295 75 01; Cristiana Marchitelli – Tel. +32 2 298 94 07; Ana Crespo Parrondo – Tel. +32 2 298 13 25)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita l'AUSTRIA e la ROMANIA a presentare le informazioni mancanti nelle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima

La Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora all'**Austria** (INFR(2026)2034) e alla **Romania** (INFR(2026)2033), in quanto non hanno ancora presentato tutte le informazioni richieste nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima che dovevano essere trasmesse entro il 15 marzo 2025. A norma dell'articolo 17 del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ([regolamento \(UE\) 2018/1999](#)), gli Stati membri sono tenuti a riferire ogni 2 anni alla Commissione in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi [piani nazionali integrati per l'energia e il clima](#) (PNEC) attraverso le relazioni summenzionate. Entro il 15 marzo 2025 gli Stati membri dovevano riferire in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi PNEC per il periodo 2021-2030, in particolare nel conseguimento degli obiettivi, dei traguardi e dei contributi nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia (decarbonizzazione, efficienza energetica, mercato interno dell'energia, sicurezza energetica, ricerca, innovazione e competitività). Le prescrizioni specifiche relative al contenuto di tali relazioni sono stabilite in vari articoli del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nel [regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/2299 della Commissione](#) e nella normativa europea sul clima ([regolamento \(UE\) 2021/1119](#)). La presentazione delle relazioni intermedie è considerata completa quando sono fornite tutte le informazioni richieste. Tali relazioni sono fondamentali in quanto dimostrano in che modo i governi nazionali stanno conseguendo i loro obiettivi in materia di energia e clima, indicati nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia. Esse sono inoltre essenziali affinché la Commissione possa monitorare i progressi compiuti dall'Unione nel conseguimento dei suoi obiettivi comuni. Dato che l'Austria e la Romania non hanno rispettato tale obbligo entro il termine legale, la Commissione ha deciso di inviare loro una lettera di costituzione in mora, richiedendo di presentare le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima complete senza indebito ritardo. Tali Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita gli STATI MEMBRI a presentare le rispettive proposte di piani nazionali di ristrutturazione degli edifici previsti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

La Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Belgio** (INFR(2026)2014), **Cechia** (INFR(2026)2016), **Germania** (INFR(2026)2017), **Estonia** (INFR(2026)2019), **Irlanda** (INFR(2026)2023), **Grecia** (INFR(2026)2020), **Francia** (INFR(2026)2021), **Italia** (INFR(2026)2024), **Cipro** (INFR(2026)2015), **Lettonia** (INFR(2026)2026), **Lussemburgo** (INFR(2026)2025), **Ungheria** (INFR(2026)2022), **Malta** (INFR(2026)2027), **Paesi Bassi** (INFR(2026)2028), **Austria** (INFR(2026)2013), **Polonia** (INFR(2026)2029), **Portogallo** (INFR(2026)2030), **Slovacchia** (INFR(2026)2032) e **Svezia** (INFR(2026)2031) poiché non hanno presentato alla Commissione una proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici entro il 31 dicembre 2025. Tali piani nazionali di ristrutturazione degli edifici sono uno strumento essenziale e strategico che consente agli Stati membri di trasformare il loro parco immobiliare in una risorsa ad alte prestazioni, efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzata entro il 2050. Definendo percorsi

di ristrutturazione prevedibili e chiare traiettorie a lungo termine, tali piani sosterranno la piena attuazione della direttiva rifusa sulla prestazione energetica nell'edilizia ([direttiva \(UE\) 2024/1275](#)) e garantiranno la necessaria stabilità e prevedibilità degli investimenti. Tali piani sono fondamentali per migliorare la prestazione energetica degli edifici e contribuire in tal modo a ridurre le bollette energetiche. La presentazione tempestiva dei progetti di piani consente alla Commissione di valutare efficacemente la strategia di ciascuno Stato membro, garantendo che i piani messi a punto siano completi, attuabili e allineati agli [obiettivi aggiornati nazionali e dell'UE in materia di clima ed energia](#). La Commissione invita ora gli Stati membri interessati a presentare i loro progetti di piani senza indebito ritardo. Questi Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita il BELGIO a rispettare l'obbligo di notificare il piano modificato e aggiornato di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al **Belgio** (INFR(2026)2036) per la mancata notifica del piano modificato di preparazione ai rischi e del progetto di piano aggiornato di preparazione ai rischi conformemente al [regolamento \(UE\) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica](#). Il piano di preparazione ai rischi garantisce la massima preparazione nel settore dell'energia elettrica e dovrebbe essere definito per evitare un'interruzione dell'approvvigionamento di energia elettrica o per mitigarne gli effetti. Esso stabilisce tutte le misure pianificate o adottate per prevenire e attenuare le crisi dell'energia elettrica e per prepararsi alle stesse. Le crisi dell'energia elettrica possono verificarsi per molti motivi, ad esempio a causa di condizioni climatiche estreme, attacchi dolosi o carenze di combustibile. Quando si verificano situazioni di crisi, queste hanno spesso un effetto transfrontaliero. Incidenti su vasta scala, come ondate di freddo, ondate di calore o attacchi informatici, possono colpire contemporaneamente diversi paesi dell'UE. I piani di preparazione ai rischi si basano su scenari di crisi regionali e nazionali, garantendo che, in caso di crisi, l'energia elettrica sia diretta là dove è più necessaria. Il Belgio non ha notificato il suo piano modificato di preparazione ai rischi dopo aver ricevuto il [parere](#) emesso dalla Commissione il 3 novembre 2022 sul suo primo piano, né ha notificato eventuali obiezioni alla valutazione della Commissione. Nel suo parere la Commissione ha chiesto modifiche per rafforzare l'architettura della sicurezza energetica del Belgio al fine di renderla più solida. Il Belgio è inoltre l'unico Stato membro che non ha presentato, a norma del regolamento, il progetto di piano aggiornato di preparazione ai rischi, che avrebbe dovuto essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e del [gruppo di coordinamento per l'energia elettrica](#) a fini di consultazione 6 mesi prima del termine fissato nel regolamento per i nuovi piani definitivi (5 gennaio 2026). Gli Stati membri devono adottare e pubblicare i rispettivi piani aggiornati di preparazione ai rischi ogni 4 anni, a partire dal primo piano che era previsto entro il 5 gennaio 2022. La Commissione chiede ora al Belgio di conformarsi al regolamento senza indugio. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

6. Fiscalità

(Per ulteriori informazioni: Ricardo Cardoso – Tel. +32 2 298 01 00; Kateřina Horáková – Tel. +32 229-99310)

Lettera di costituzione in mora

La Commissione invita la FRANCIA a porre fine alla violazione della direttiva sulle società madri e figlie

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Francia** (INFR(2025)4014) per la non corretta attuazione della direttiva sulle società madri e figlie ([direttiva 2011/96/UE del Consiglio](#)). La direttiva prevede che non sia prelevata alcuna ritenuta alla fonte quando una società figlia distribuisce i suoi utili alla società madre in un altro Stato membro e inoltre che tali utili non siano tassati nuovamente a livello della società madre. Ciò garantisce che gli stessi utili siano tassati una sola volta nello Stato membro della società figlia e che le imprese europee non siano soggette alla doppia imposizione quando operano nel mercato interno. Ciò è fondamentale per garantirne la competitività. Tuttavia la Francia esenta dalla ritenuta alla fonte gli utili distribuiti da una società figlia francese alla società madre in un altro Stato membro solo se la "sede di direzione effettiva" della società madre è situata in uno Stato membro. Ai sensi di tale

direttiva, per società madre si intende qualsiasi società che, a norma della legislazione fiscale dello Stato membro interessato, è considerata residente a fini fiscali in tale Stato. La Francia non può applicare unilateralmente i propri criteri alle società madri straniere per contestare il loro status e negare i vantaggi fiscali previsti dalla direttiva applicando una ritenuta alla fonte sui trasferimenti da una società figlia francese alla sua società madre situata in un altro Stato membro dell'UE. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Francia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

Deferimenti alla Corte di giustizia

La Commissione decide di deferire la SPAGNA alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata notifica delle misure in materia di IVA

Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Spagna** (INFR(2025)0047 e INFR(2025)0048) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato recepimento nel diritto nazionale due direttive distinte relative all'IVA: la [direttiva \(UE\) 2020/285 del Consiglio](#), del 18 febbraio 2020, che modifica la [direttiva 2006/112/CE](#) relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il [regolamento \(UE\) n. 904/2010](#) per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (INFR(2025)0047) e la [direttiva \(UE\) 2022/542 del Consiglio](#), del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (INFR(2025)0048). Tutti gli Stati membri dell'UE erano tenuti ad adottare le normative necessarie per recepire le disposizioni obbligatorie della direttiva (UE) 2020/285 e della direttiva (UE) 2022/542 entro il 31 dicembre 2024 e a comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali pertinenti entro il termine stabilito. Tuttavia tali misure nazionali non sono ancora state notificate dalla Spagna. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi dalle autorità spagnole siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell'UE con la richiesta di imporre sanzioni pecuniarie. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

7. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – Tel. +32 2 295 75 01; Anni Juusola – Tel. +32 2 296 09 86)

Parere motivato

La Commissione invita la POLONIA a garantire l'esecuzione di test alcolemici sui membri dell'equipaggio di condotta e di cabina

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Polonia** (INFR(2024)2240) per il mancato adempimento dei propri obblighi a norma del regolamento che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ([regolamento \(UE\) n. 965/2012](#)). Il regolamento che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo prevede l'esecuzione di test alcolemici casuali sugli equipaggi di condotta e di cabina. Si ritiene che la Polonia non rispetti tale obbligo. Il mancato rispetto di tale obbligo è stato rilevato per la prima volta a seguito di un'ispezione in materia di standardizzazione condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea nel settembre 2022. Poiché l'a Polonia non ha ancora affrontato la questione, la Commissione procede all'invio di un parere motivato alla Polonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

8. Lavoro e diritti sociali

(Per ulteriori informazioni: Eva Hrnčirova – Tel. +32 2 298 84 33; Eirini Zarkadoula – Tel. +32 2 295 70 65)

Parere motivato

La Commissione invita la DANIMARCA a recepire pienamente le norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri che hanno completato la formazione in un

altro Stato membro

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Danimarca** (INFR(2025)0183) per la mancata notifica delle misure che recepiscono pienamente nel diritto nazionale la [direttiva \(UE\) 2024/505](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania. Il termine per il recepimento era fissato al 4 marzo 2025. Tale direttiva introduce modifiche specifiche alla [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche mirano a facilitare il riconoscimento dei diplomi conseguiti in Romania prima dell'adesione del paese all'UE da infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno seguito uno speciale programma di rivalorizzazione. Tale programma ha consentito ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche affinché soddisfino i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE. È fondamentale che tale normativa sia attuata pienamente per garantire a coloro che hanno conseguito un diploma nel quadro del programma la possibilità di ottenere più facilmente il riconoscimento delle loro qualifiche in altri Stati membri. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Danimarca, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo che vengano imposte sanzioni pecuniarie.

INF/26/431

Contatti per la stampa:

[Arianna PODESTA](#) (+32 2 298 70 24)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)